



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE “L. BIANCHI”

82028 SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN)

Via Costa 5 - Tel./Fax 0824 963444 – Cod. Fisc. 91001270627

e-mail: bnic82500a@istruzione.it – pec: bnic82500a@pec.istruzione.it

cod. mecc. **BNIC82500A** – sito web: icsanbartolomeo.edu.it - Cod. Un. Ufficio **UFPXG9**

Al personale docente e A.T.A.
dell’I.C. “L. Bianchi” di San Bartolomeo in G.
Al sito web
Al D.S.G.A.

Oggetto: Estensione, a far data dal 15 dicembre 2021, dell’obbligo vaccinale al personale scolastico, ai sensi degli artt. 3-ter e 4-ter del D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotti dagli artt. 1 e 2 del D.L. 172/2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2021 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.”; 1

VISTA la Nota M.I. n. 1889 del 7 dicembre 2021 con oggetto “Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 - Obbligo vaccinale per il personale della scuola. Suggerimenti operativi.”;

COMUNICA

Ai sensi dell’art. 4-ter del D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotto dall’art. 2 del D.L. 172/2021, l’obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 è esteso al personale scolastico.

Il contenuto dell’obbligo vaccinale è precisato dall’art. 3-ter del D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotto dall’art. 1 del D.L. 172/2021, e comprende il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e la somministrazione della successiva dose “booster” (di richiamo), da effettuarsi entro i nove mesi di validità della certificazione verde COVID-19, dopo un intervallo minimo di cinque mesi (150 giorni) dall’ultima dose.

In sintesi, dal prossimo 15 dicembre, la vaccinazione costituisce requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell’attività lavorativa del personale scolastico, a tempo determinato e indeterminato.

Il Dirigente scolastico provvede alla verifica dell’adempimento da parte del personale scolastico effettivamente in servizio. Pertanto, non sono soggetti all’obbligo vaccinale di cui all’art. 3-ter del D.L. 44/2021:

- fino alla data di rientro in servizio, i dipendenti legittimamente assenti dal servizio (ad es. in collocamento fuori ruolo, in aspettativa, in malattia, in permesso, in congedo per maternità o parentale, ecc.);
- il personale scolastico in servizio presso altra amministrazione/ente. Questo è soggetto al rispetto degli adempimenti previsti presso questi ultimi. Alla data del rientro in servizio a scuola, detto personale deve aver assolto all’obbligo vaccinale;
- il personale scolastico esente;

- il personale non scolastico che presta la propria attività lavorativa a scuola (personale esterno che opera a supporto dell'inclusione scolastica, personale impiegato in attività di ampliamento dell'offerta formativa, tirocinanti, addetti alle mense, ecc.) per cui continua ad essere applicata la previsione di cui all'art. 9-ter.1 del D.L. 52/2021, convertito con legge 17 giugno 2021, n.87.

L'art. 4, commi 2 e 7, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, la cui applicazione è estesa al personale scolastico dall'art. 4-ter, comma 2, del medesimo decreto-legge, prevede che la vaccinazione può essere omessa o differita "in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2". In tal caso, il Dirigente scolastico adibisce detto personale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio (art. 4, comma 7, decreto-legge n. 44/2021). La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, senza necessità di nuovo rilascio di quelle già emesse, è prorogata sino al 31 dicembre 2021.

Il Dirigente scolastico assicura il rispetto dell'obbligo vaccinale verificandone immediatamente l'adempimento mediante l'acquisizione delle informazioni necessarie secondo le modalità che saranno fornite, da parte del competente Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali.

Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il Dirigente scolastico invita, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'art. 4 c. 2 del D.L. 44/2021, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale. Nel suddetto lasso temporale di cinque giorni, in via transitoria, detto personale continua a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone). Alla scadenza di detto termine di cinque giorni, in ipotesi di mancata presentazione della documentazione, il Dirigente scolastico attiva immediatamente la procedura per mancato adempimento.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il Dirigente scolastico invita l'interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. Nell'intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino e, dunque, in via transitoria, detto personale continua a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).

In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione, il Dirigente scolastico accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

L'inadempimento dell'obbligo vaccinale determina l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per l'inosservanza dell'obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, rideterminata "nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500".

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Giovanna Leggieri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93